

## LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

\*\*\*

### SOMMARIO

<b>1. Premessa: l'emergenza epidemiologica da «Covid-19»</b> .....	1
<b>2. Indicazioni in tema di privacy</b> .....	2
<b>2.1. Le indicazioni del Garante</b> .....	2
2.1.1. <i>Visitatori e utenti</i> .....	2
2.1.2. <i>Dipendenti</i> .....	3
<b>2.2. I risvolti privacy del Protocollo del 14 marzo, aggiornato al 24 aprile 2020</b> .....	3
2.2.1. <i>Informazione</i> .....	3
2.2.2. <i>Ingressi in azienda</i> .....	4
2.2.3 <i>Le FAQ del Garante sul trattamento dei dati nel contesto lavorativo pubblico e privato nell'ambito dell'emergenza sanitaria</i> .....	4
<b>2.3. La sicurezza dei dati</b> .....	5

\*\*\*

### **1. Premessa: l'emergenza epidemiologica da «Covid-19»**

L'emergenza epidemiologica da «Covid-19»<sup>1</sup> in atto nel nostro Paese ha importanti ricadute sui rapporti di lavoro e sulla vita delle imprese.

---

<sup>1</sup> È questa la sigla che identifica la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus, rappresentando la sintesi di "COrona", "VIrus" e "Disease" nonché 2019 quale anno di identificazione. Il virus è stato, invece, denominato "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" o "SARS-CoV-2". Maggiori informazioni sono reperibili sul sito istituzionale del Ministero della salute: <http://www.salute.gov.it>



Associazione professionale tra

Avv. Stefano Bianchi - Avv. Daniele Carminati - Avv. Claudio Cera - Avv. Enrico Del Guerra - Avv. Mario Di Giulio - Avv. Gian Paolo Di Santo  
Avv. Filippo Fioretti - Avv. Marco Giustiniani - Avv. Vittorio Loi - Avv. Francesco Manara - Avv. Nico Moravia - Avv. Mia Rinetti - Avv. Meritxell Roca Ortega  
Avv. Marina Santarelli - Avv. Maurizio Vasciminni - Avv. Sven von Mensenkampff - Avv. Roberto Zanchi e Dott. Marco Jannon

Soci Onorari: Agostino Migone de Amicis - Bruno R. Pavia

C.F. - P.I. (V.A.T. N.) 01771720156

Dal punto di vista normativo, la situazione è particolarmente fluida e in continuo aggiornamento: occorre, quindi, mantenerla costantemente monitorata, perché ciò che è valido oggi, potrebbe non esserlo più domani.

Le informazioni di seguito riportate sono aggiornate al 7 maggio 2020 e tengono, dunque, conto, tra il resto, del **DPCM 26 aprile 2020**, “*recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” e del **Protocollo** condiviso fra il Governo e le Parti Sociali del **24 aprile 2020**.

Si segnala che, oltre ai provvedimenti adottati a livello nazionale – cui è dedicato il presente documento – occorre avere riguardo anche ai provvedimenti delle Regioni, dei Prefetti e dei Comuni, la cui valenza è limitata ai territori di rispettiva competenza<sup>2</sup> e che, per tale ragione, non possono essere presi in considerazione in questa sede.

## **2. Indicazioni in tema di privacy**

### **2.1. Le indicazioni del Garante**

Il Garante ha emesso un provvedimento in relazione alla raccolta di dati, anche relativi alla salute, in concomitanza con l'attuale emergenza sanitaria.<sup>3</sup>

In particolare, la pronuncia del Garante ha toccato due aspetti:

- la possibilità, per le aziende, di raccogliere, all'atto della registrazione di **visitatori** e **utenti**, informazioni circa la presenza di sintomi da Covid-19 e notizie sugli ultimi spostamenti, come misura di prevenzione dal contagio;
- la possibilità, per i datori di lavoro, di acquisire dai **dipendenti** una “autodichiarazione” in ordine all'assenza di sintomi influenzali e a vicende della loro sfera privata.

#### **2.1.1. Visitatori e utenti**

Quanto al tema degli accessi di visitatori, utenti e fornitori, i titolari del trattamento, cioè le aziende, sono invitati ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della salute e dalle istituzioni competenti per la prevenzione della diffusione del Covid-19, senza effettuare iniziative autonome che prevedano la raccolta di dati anche sulla salute di utenti e lavoratori che non siano normativamente previste o disposte dagli organi competenti.

---

<sup>2</sup> Specifiche misure restrittive sono state dettate, per esempio, dalla Regione Lombardia (*cfr.* le ordinanze nn. 514, 515 e 517 del 21, 22 e 23 marzo, adottate nelle more dell'emanazione del D.l. 19/2020 contenente, tra il resto, disposizioni riguardanti l'adozione di provvedimenti nazionali e locali, nonché le ordinanze nn. 521, 522, 528, 537 e 538 del 4, 6, 11 e 30 aprile e n. 539 del 3 maggio 2020).

<sup>3</sup> Si tratta del provvedimento in data 2 marzo 2020, doc web 9282117.

In particolar modo, le aziende devono **limitare** al massimo l'**accesso** di soggetti esterni (visitatori, utenti, fornitori, ecc.) e comunicare espressamente (mediante affissioni agli ingressi e specifiche comunicazioni ufficiali ai fornitori, consulenti e/o collaboratori) la necessità di:

- (a) limitare, per frequenza delle visite e quantità di soggetti, gli accessi alle sedi a quelli strettamente indispensabili;
- (b) quanto ai fornitori e collaboratori, comunicare tempestivamente l'eventuale insorgere di contagi tra il personale dipendente, indipendentemente dall'effettivo accesso dello stesso alla sede, per poter porre in essere eventuali misure di profilassi ovvero interessare le Autorità sanitarie.

### 2.1.2. Dipendenti

I datori di lavoro dovranno **astenersi** dal raccogliere, a priori e in **modo sistematico e generalizzato**, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa.

Resta fermo l'obbligo del lavoratore di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Al riguardo, il Ministro per la pubblica amministrazione ha recentemente fornito indicazioni operative circa l'obbligo per il dipendente pubblico e per chi opera a vario titolo presso la P.A. di segnalare all'amministrazione di provenire da un'area a rischio. In tale quadro il datore di lavoro può invitare i propri dipendenti a fare, ove necessario, tali comunicazioni agevolando le modalità di inoltro delle stesse, anche predisponendo canali dedicati. Nel caso in cui, nel corso dell'attività lavorativa, il dipendente che svolge mansioni a contatto con il pubblico (e.g. URP, prestazioni allo sportello) venga in relazione con un caso sospetto di Covid-19, lo stesso, anche tramite il datore di lavoro, provvederà a comunicare la circostanza ai servizi sanitari competenti e ad attenersi alle indicazioni di prevenzione fornite dagli operatori sanitari interpellati.

Permane per il datore di lavoro, nel quadro degli adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori per il tramite del medico competente, la possibilità di sottoporre a una visita straordinaria i lavoratori più esposti.

## **2.2. I risvolti privacy del Protocollo del 14 marzo, aggiornato al 24 aprile 2020**

### 2.2.1. Informazione

Come previsto nel Protocollo condiviso dalle Parti Sociali<sup>4</sup> – sottoscritto in attuazione dell'art. 1, comma 1, n. 9), del DPMC 11 marzo 2020, e contenente le misure di sicurezza e precauzione minime, al cui rispetto è subordinata, a seconda del caso, la prosecuzione o la ripresa dell'attività aziendale (v. il Focus «LA C.D. «FASE 2». LA

---

<sup>4</sup> Sia nella versione originaria del 14 marzo 2020, sia in quella "aggiornata" del 24 aprile 2020.

PROGRESSIVA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ») – l’azienda dovrà informare tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi *dépliant* informativi. Tali informazioni riguarderanno, in particolare, l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5° C) o altri sintomi influenzali o, comunque, di comunicare una variazione delle proprie condizioni di salute che rendano pericolosa la permanenza in azienda; l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nell’accesso l’azienda (igiene, distanza di sicurezza etc.); la preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.

Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al Covid-19, l’indicazione è di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da Covid-19, evitando, per esempio, di richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva o ai luoghi in concreto frequentati.

### 2.2.2. Ingressi in azienda

Prima di entrare in azienda, i dipendenti (e i visitatori, ove il loro ingresso fosse necessario) potranno essere sottoposti al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° C, all’interessato non sarà consentito l’accesso e questi dovrà accettare di essere messo in isolamento temporaneo in attesa di ricevere le indicazioni del medico curante.

Trattandosi di un trattamento di dati, oltretutto relativi alla salute, dovranno essere adottate tutte le accortezze richieste dalla normativa privacy: dall’informativa, che potrà essere fornita anche oralmente, all’individuazione dei soggetti preposti al trattamento, al divieto di diffusione o comunicazione a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti” di un lavoratore risultato positivo al Covid-19).

Sarà preferibile evitare di registrare i dati rilevati salvo che sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; in tal caso occorrerà prevedere misure di sicurezza adeguate a proteggerli.

### 2.2.3 Le FAQ del Garante sul trattamento dei dati nel contesto lavorativo pubblico e privato nell’ambito dell’emergenza sanitaria

Il Garante per la protezione dei dati personale, attraverso delle specifiche *Frequently Asked Questions* (FAQ) rese disponibili sul proprio sito il 4 maggio 2020, fornisce dei preziosi chiarimenti e indicazioni sui trattamenti di dati negli ambienti di lavoro nel periodo di emergenza Covid-19 ispirate alle risposte fornite e a reclami, segnalazioni, quesiti ricevuti dall’Ufficio in questo periodo.

Nel dettaglio, questi alcuni dei punti più salienti toccati dalle FAQ:

- (a) I datori di lavoro, nell'ambito dell'adozione delle misure di protezione e dei propri doveri in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, non possono comunicare il nome del dipendente o dei dipendenti che hanno contratto il virus a meno che il diritto nazionale lo consenta: spetta, infatti, alle autorità sanitarie competenti informare i "contatti stretti" del contagiato, al fine di attivare le previste misure di profilassi. Nel nostro ordinamento non è previsto un obbligo di comunicazione in favore del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, né i compiti sopra descritti rientrano, in base alle norme di settore, tra le specifiche attribuzioni di quest'ultimo che ha i compiti consultivi, di verifica in materia di sicurezza del lavoro;
- (b) il medico competente, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di settore in materia di sorveglianza sanitaria e da quelle di protezione dei dati personali, provvede a segnalare al datore di lavoro quei casi specifici in cui reputi che la particolare condizione di fragilità connessa anche allo stato di salute del dipendente. Il Garante ribadisce che non è necessario che il medico competente comunichi al datore di lavoro la specifica patologia eventualmente sofferta dal lavoratore;
- (c) il Garante osserva che nel caso in cui la temperatura corporea venga rilevata non a dipendenti ma a clienti o a visitatori occasionali, anche qualora la temperatura risulti superiore alla soglia indicata nelle disposizioni emergenziali, non è, di regola, necessario registrare il dato relativo al motivo del diniego di accesso; nella prassi alcune aziende ricorrono alla registrazione anche nei confronti degli utenti nell'ottica di tutelare l'amministrazione in possibili contenziosi o reclami per disservizi (e.g. nei rapporti con gli utenti).

### **2.3. La sicurezza dei dati**

La situazione di emergenza rappresenta una grande sfida alla resilienza delle aziende non solo sotto il profilo della loro capacità di cogliere le opportunità dell'evoluzione del lavoro, ma anche sotto quello dell'adeguatezza rispetto al tema della **sicurezza dei dati**.

Attraverso i propri dispositivi, infatti, lo *smart worker* entra continuamente in contatto con i database aziendali e tratta una mole non indifferente di informazioni, a volte sensibili. L'accesso, inoltre, non avviene all'interno delle mura aziendali, ma dalla sua abitazione o – peggio – da altri luoghi esterni, amplificando le probabilità che i dati possano essere visualizzati o prelevati da altri (si pensi, a mero titolo di esempio, alle criticità sollevate dalle rete *wi-fi* libere che si trovano in molti locali che idealmente si prestano a fungere da luoghi di *coworking*).

L'azienda, in qualità di titolare o responsabile del trattamento, è tenuta a garantire la sicurezza costante dei dati e a mettere in atto le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato a norma degli articoli 24 e 32 del GDPR, la cui violazione può esporla a sanzioni pecuniarie fino a 10 milioni di euro o fino al 2% del fatturato totale annuo mondiale.

In che modo?

Innanzitutto partendo dalla protezione dei dispositivi attraverso l'installazione di adeguati **software antivirus** ed efficienti **sistemi di backup** nonché la messa a punto di strategie di **Mobile Device Management** (MDM) che prendano in considerazione tecnologie di *password authentication*, *data encryption*, *remote wipe/lock* (per formattare da remoto i dispositivi e cancellare tutti i dati in caso di furto o smarrimento).

Inoltre, dotandosi di adeguate **policy** e **procedure**, che non solo vengano portate a conoscenza degli utenti ma con essi condivise attraverso una mirata attività di formazione, anche con l'aiuto del DPO aziendale, se presente, affrontando, nello specifico, proprio quei temi che possono presentare particolari aderenze con lo *smart working*, come ad esempio i numerosi comportamenti quotidiani che possono portare a potenziali rischi quali lo smarrimento dei *device* o la navigazione tramite reti non sicure.

Avere fatto una buona **formazione** in azienda risulterà tanto più fondamentale oggi in considerazione del fatto che, stando agli esperti, in concomitanza con l'attuale crisi sanitaria l'Italia risulta nel mirino dei cyber-criminali, intenzionati ad approfittarsi del minore stato di allerta degli utenti lanciando campagne volte a infettare i computer delle per sottrarre dati o estorcere danaro. Ciascuna campagna comprende più attacchi destinati a più soggetti, comprendendo un numero elevato di aziende e bersagli all'interno di queste.

Spesso gli attacchi sfruttano tecniche di ingegneria sociale per convincere le vittime ad aprire gli allegati o i link, magari sul COVID-19, i quali sono spesso documenti contenenti macro che scaricano e installano i *malware*.

La migliore tecnica per scongiurare questi attacchi è dare l'indicazione di non aprire mai e in nessun caso allegati da fonti che non siano note e conosciute e comunicare la ricezione al personale IT aziendale. Anche email all'apparenza molto ben fatte e scritte in italiano perfetto possono celare minacce alla sicurezza aziendale. Bisogna, dunque, sempre valutare attentamente cosa si va ad aprire controllando l'oggetto, il mittente, l'indirizzo email di provenienza e così via. Sono controlli semplici che portano via poco tempo, ma che possono già aiutare a scremare le email dannose; in ogni caso è bene sospettare sempre e chiedere sempre aiuto al personale competente.

---

Il presente documento ha finalità meramente divulgative. Esso non costituisce un parere legale in relazione alle materie in esso descritte, né può essere considerato quale analisi giuridica sostitutiva di una specifica consulenza legale in relazione alle stesse materie o quale riferimento per contratti o impegni di qualsivoglia natura.

Il presente documento è di proprietà di Pavia e Ansaldo Studio Legale e ne è vietata la copia, duplicazione, citazione o riproduzione, al di fuori della sua consultazione.